

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI MAZZIN



REGOLAMENTO EDILIZIO

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 02.05.2023.
Entrato in vigore il 04.05.2023.**

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

Indice generale

CAPITOLO I	5
NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio	5
CAPITOLO II	6
INDICI URBANISTICI ED EDILIZI	6
<i>Articolo 2 - Definizioni, misurazioni del volume, delle distanze, dell'altezza,</i>	<i>6</i>
della superficie del lotto.....	6
CAPITOLO III	7
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	7
Articolo 3 - Categorie di Intervento	7
Articolo 4- Variazione della destinazione d'uso degli immobili	7
CAPITOLO IV	9
PERMESSO DI COSTRUIRE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO DI ATTIVITÀ	9
Articolo 5 – Permesso di costruire.....	9
Articolo 6 - Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).....	9
Articolo 7 - Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).....	9
Articolo 8 – Attività di edilizia libera	9
Articolo 9 - Documentazione tecnica del progetto	9
Articolo 10 - Parere preventivo.....	9
Articolo 11 - Modalità di redazione delle perizie e relazioni geologiche geotecniche ..	10
CAPITOLO V	11
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	11
Articolo 12 - Composizione e formazione	11
Articolo 13 - Competenze e modalità di funzionamento.....	12
Articolo 14 - Preavviso di diniego	13
CAPITOLO VI	14
STRUMENTI DI ATTUAZIONE	14
Articolo 15 - Piani di attuazione	14
CAPITOLO VII	15
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	15
Articolo 16 - Svolgimento dei lavori e vigilanza da parte dell'autorità comunale	15
Articolo 17- Tabella indicativa	16
Articolo 18 - Cantieri.....	16
Articolo 19 - Ultimazione dei lavori	17
CAPITOLO VIII	18
NORME IGIENICO – EDILIZIE	18
Articolo 20 - Distanze.....	18
Articolo 21 - Camere d'aria, intercapedini, insolazioni e vespai	18

Articolo 22 - Scarico delle acque meteoriche e di rifiuto	18
Articolo 23 - Acqua potabile	18
Articolo 24 - Superficie minima e dotazione degli alloggi	18
Articolo 25 - Dimensioni minime dei locali e delle aperture.....	19
Articolo 26 - Soppalchi	20
Articolo 27 - Servizi Igienici	20
Articolo 28 - Cucine ed angoli cottura.....	21
Articolo 29 - Locali a piano terreno, seminterrati ed interrati.....	22
Articolo 30 - Autorimesse e posti macchina.....	22
Articolo 31 – Scale	23
Articolo 32 - Parapetti e balconi	24
Articolo 33 - Locali per caldaie e cabine elettriche.....	24
Articolo 34 - Camini e condotti	24
Articolo 35 - Riscaldamento e prescrizioni tecniche per il risparmio energetico	25
Articolo 36 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici	25
Articolo 37 - Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche	26
Articolo 38 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico.....	26
CAPITOLO IX	27
ARREDO, DECORO, SEGNALETICA, RECINZIONI SPORGENZE	27
E NORME PER LA TUTELA DELLE AREE A VERDE	27
Articolo 39 - Elementi di arredo urbano	27
Articolo 40 - Decoro delle facciate, delle recinzioni e dei muri e delle aree private	27
Articolo 41- Recinzioni delle aree e impianto di alberi	28
Articolo 42 - Insegne, targhe, tabelle e tende	29
Articolo 43 - Obblighi di manutenzione	30
Articolo 44 - Numeri civici, segnaletica stradale, corpi illuminanti	30
Articolo 45 - Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi.....	30
Articolo 46 - Passi carrai	31
Articolo 47- Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche.....	31
Articolo 48 -Taglio di piante ad alto fusto nei centri abitati.....	32
Articolo 49- Antenne ed apparecchiature esterne per il condizionamento	32
Articolo 50 - Collettori solari – celle fotovoltaiche	33
Articolo 51- Volumi Tecnici – rivestimenti esterni per l'isolamento termico	33
CAPITOLO X	34
Articolo 52 - Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenziali ad attività di somministrazione	34
Articolo 53– Dehors su suolo privato o pubblico.....	36
Articolo 54 – Strutture stagionali estive	38
CAPITOLO XI	41
COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE	41
Articolo 55 - Stalle e ricoveri per animali	41
Articolo 56 - Concimaie	41
Articolo 57 - Serre e Tunnels ad uso agricolo.....	42
Articolo 58 - Legnaie	43
CAPITOLO XII	47
CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA.....	47
Articolo 59 - Certificato di destinazione urbanistica	47

CAPITOLO XIII	48
DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI	48
Articolo 60 - Informazione ed accesso agli atti	48
CAPITOLO XIV	49
NORME TRANSITORIE E FINALI	49
Articolo 61 - Servitù pubbliche speciali	49
Articolo 62 - Entrata in vigore del regolamento.....	49
Articolo 63- Entrata in vigore di nuove norme.....	49
ALLEGATO 1 ABACO INSEGNE.....	50
NORMATIVA PROVINCIALE DI RIFERIMENTO.....	56

CAPITOLO I
NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni d'uso ed i controlli sull'esecuzione dell'attività stessa in relazione alla strumentazione urbanistica vigente, alle leggi provinciali e nazionali in materia.

CAPITOLO II

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 2 - Definizioni, misurazioni del volume, delle distanze, dell'altezza, della superficie del lotto

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento Edilizio si assumono le definizioni e i metodi di misurazione delle Norme di Attuazione del P.R.G. e della normativa urbanistica vigente.

CAPITOLO III

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Articolo 3 - Categorie di Intervento

1. Le categorie di intervento sono definite all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale vigente nel Comune di Mazzin.

Articolo 4- Variazione della destinazione d'uso degli immobili

1. E' il mutamento anche senza opere edilizie della destinazione d'uso degli edifici o di loro parti, quale risulta dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia ovvero dallo stato di fatto degli immobili costruiti antecedentemente alla legge 6.8.1967, n° 765.
2. Si considera cambio di destinazione d'uso il passaggio fra le seguenti categorie principali, mentre non costituisce cambio di destinazione d'uso il passaggio fra le varie sottocategorie all'interno della stessa categoria principale:

1.1 Residenziale:

- a) abitazioni con accessori e pertinenze;
- b) abitazioni collettive quali collegi, convitti, conventi, studentati, seminari, affittacamere, bed and breakfast, ecc. con accessori e pertinenze.

1.2 Direzionale:

- a) uffici di enti pubblici e di diritto pubblico;
- b) uffici privati e studi professionali;
- c) uffici per il terziario avanzato;
- d) società di assicurazione;
- e) sedi o redazioni di giornali;
- f) agenzie di viaggio, di pratiche, ecc..

1.3 Commerciale:

- a) esercizi commerciali al dettaglio e relativi depositi e magazzini;
- b) pubblici esercizi quali bar, ristoranti, tavole calde, farmacie, ecc.;
- c) società ed istituti di credito, agenzie di banche;
- d) esercizi commerciali all'ingrosso;
- e) centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini.

1.4 Artigianale ed industriale:

- ❖ stabilimenti ed impianti industriali e i relativi depositi, magazzini, uffici , accessori e pertinenze;
- ❖ laboratori artigianali e i relativi depositi, magazzini, uffici , accessori e pertinenze;
- ❖ botteghe artigianali;

- ❖ stabilimenti di trasformazione e/o conservazione dei prodotti agricoli e relativi depositi, magazzini, uffici , accessori e pertinenze;
- ❖ palestre private e centri di estetica;
- ❖ centri di rottamazione.

1.5 Turistica:

- a) alberghi, residenze turistico-alberghiere, pensioni, motels, ostelli per la gioventù, case per ferie, residence, per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative di esercizio secondo le leggi in materia;
- b) attrezzature turistico ricettive complementari quali campeggi, villaggi turistici, ecc..

1.6 Agricola:

- a) aziende agricole e relativi depositi e magazzini;
- b) aziende ortofloricole e relative serre, depositi e magazzini;
- c) aziende zootecniche, stalle, allevamenti e ricovero animali;
- d) aziende agrituristiche.

1.7 Autorimesse:

- a) autorimesse, garage, parcheggi custoditi, pubblici e privati.

1.8 Servizi pubblici e di interesse pubblico:

- a) servizi pubblici o privati di interesse pubblico quali università, scuole, biblioteche, musei, ospedali e case di cura, gabinetti di analisi, ambulatori, studi medici e dentistici, centri di riabilitazione motoria, case per anziani, orfanotrofi, caserme, prigioni e riformatori, edifici per il culto, stazioni ferroviarie, autostazioni, uffici postali, aeroporti, eliporti, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacolo, edifici per la cultura, edifici e impianti sportivi, ecc.;
- b) infrastrutture pubbliche e private di interesse pubblico quali centrali elettriche e di teleriscaldamento, stazioni di distribuzione elettriche, centrali telefoniche, ripetitori, impianti di depurazione o di smaltimento dei rifiuti, distributori di carburante e attività strettamente connesse, autolavaggi, ecc..

- 3. Si evidenzia che il cambio di destinazione d'uso da una determinata sottocategoria ad un'altra rileva comunque ai fini del rilascio della presentazione del titolo edilizio, nonché ai fini del pagamento del contributo di concessione e del rispetto dello standard minimo di parcheggio.

CAPITOLO IV
PERMESSO DI COSTRUIRE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO DI
ATTIVITÀ

Articolo 5 – Permesso di costruire

1. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di cui all'art. 80 della legge provinciale per il governo del territorio.

Articolo 6 - Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA)

1. Sono soggetti a SCIA gli interventi di cui all'art. 85 della legge provinciale per il governo del territorio.

Articolo 7 - Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA)

1. Sono soggetti a CILA gli interventi di cui all'art. 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio.

Articolo 8 – Attività di edilizia libera

1. Per le attività di edilizia libera si fa riferimento all'art. 78 della legge provinciale per il governo del territorio.

Articolo 9 - Documentazione tecnica del progetto

1. La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dei progetti è prevista dalla normativa provinciale in materia urbanistica.

Articolo 10 - Parere preventivo

1. Nel caso si intenda richiedere un parere preventivo circa l'ammissibilità di interventi edilizi, dovrà essere presentata domanda in carta resa legale da parte del proprietario o di chi ne ha titolo o dal progettista, con idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica e relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.

Articolo 11 - Modalità di redazione delle perizie e relazioni geologiche geotecniche

1. Le relazioni geologiche - geotecniche sono redatte nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 11/03/1988 da tecnico abilitato e devono dare risposta sulla specifica situazione di penalizzazione indicata dalla Carta di Sintesi Geologica della Provincia Autonoma di Trento.
2. Nelle aree geologicamente sicure e senza penalità, per costruzioni ed interventi di modesta entità, sono ammesse perizie geotecniche, firmate dal Progettista o Tecnico abilitato, in cui i calcoli geotecnici di stabilità possono essere omessi, ma l' idoneità delle soluzioni progettuali adottate e del sistema di smaltimento delle acque devono essere motivati.
3. La relazione/perizia geologico-geotecnica deve essere firmata anche dal progettista per presa visione.
4. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione/perizia geologico-geotecnica.

Il direttore dei lavori, unitamente alla dichiarazione di inizio dei lavori, deve firmare la relazione/perizia geologico-geotecnica per presa visione o dichiarare di aver preso visione della relazione/perizia geologico-geotecnica e delle prescrizioni in essa contenute.

CAPITOLO V

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Articolo 12 - Composizione e formazione

1. La commissione edilizia comunale (CEC) è composta dai seguenti membri:
 - presidente:
 - a) Sindaco o Assessore all'urbanistica ed edilizia da lui delegato;
 - componenti di diritto:
 - a) Sindaco o Assessore all'urbanistica ed edilizia da lui delegato;
 - b) il comandante dei Vigili del Fuoco volontari locale o suo sostituto, con diritto di voto per quanto di sua competenza;
 - componenti ordinari:
 - c) n. 3 membri elettivi nominati dalla Giunta comunale e scelti tra professionisti laureati o diplomati con conoscenze specifiche in materia urbanistico – edilizia, in tutela paesaggistico – ambientale e impiantistica e civile;
2. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm.:
 - non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri e assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia edilizia e urbanistica;
 - i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi in forme associate presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici;
 - il numero massimo di componenti, compreso il presidente, non può superare i cinque componenti;
 - l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), e b) del sopraindicato comma 2 avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse
3. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni sono affidate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, senza diritto di voto, che relazionerà sulle pratiche all'ordine del giorno della Commissione edilizia.
4. La Commissione rimane in carica per il periodo di durata della Giunta comunale a seguito del rinnovo delle amministrazioni comunali e comunque continueranno a svolgere i loro compiti in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei successori.
5. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni, decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui al punto 2 del presente articolo. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.

6. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente ordinario più anziano presente.
7. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto.
8. Il Presidente potrà consentire che il progettista venga sentito in Commissione su richiesta della stessa, del funzionario incaricato dell'Ufficio Tecnico o del progettista medesimo.

Articolo 13 - Competenze e modalità di funzionamento

1. La Commissione Edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nell'attività attinente all'edilizia e all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell'estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nell'ambiente.
2. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere obbligatorio sui piani attuativi, sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, sulle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, sui permessi di costruire, sulle progettazioni speciali, sulle opere pubbliche per le quali il parere è prescritto, sulle deroghe urbanistiche. Non è necessario il parere della Commissione Edilizia per gli interventi soggetti a segnalazione certificata d'inizio di attività. Il parere della Commissione Edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal Sindaco, dall'Assessore all'urbanistica ed edilizia da lui delegato e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la Commissione edilizia può richiedere le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l'estetica delle costruzioni anche in relazione all'ambiente circostante nel rispetto delle norme tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale.
4. La Commissione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno tre giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza il Comune può richiedere delle convocazioni straordinarie anche con preavviso di un solo giorno.
5. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
6. I pareri della Commissione Edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente a tutti i presenti. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla Commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri difformi.
8. I singoli componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti che riguardino comunque l'interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.
9. E' fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa.

Articolo 14 - Preavviso di diniego

1. L'Amministrazione, prima di rendere un provvedimento di diniego di concessione edilizia, comunica al richiedente le ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo, assegnando termine di giorni 20 (eventualmente prorogabili) per far pervenire deduzioni, memorie, documenti o quanto ritenuto utile, con avvertimento che la comunicazione ha carattere interlocutorio e non costituisce atto finale del procedimento.
2. Ove l'interessato ritenga di avvalersi di tale facoltà, la pratica verrà nuovamente esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale al fine di rendere il provvedimento definitivo e conclusivo del procedimento.
3. Nel caso di mancata presentazione da parte dell'interessato di quanto indicato al comma 1, l'Amministrazione renderà il provvedimento definitivo di diniego conclusivo del procedimento.

CAPITOLO VI

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Articolo 15 - Piani di attuazione

1. Nelle zone ove è previsto il piano di attuazione il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva approvazione del piano anzidetto.
2. Per le definizioni e modalità di attuazione si fa riferimento alla normativa urbanistica provinciale vigente.

CAPITOLO VII

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 16 - Svolgimento dei lavori e vigilanza da parte dell'autorità comunale

1. Il titolare del permesso di costruire o della segnalazione certifica d'inizio di attività deve comunicare per iscritto la data nella quale intende iniziare le opere, il nominativo dell'impresa costruttrice che dovrà timbrare e controfirmare tale comunicazione. Per i permessi di costruire e per le segnalazioni certificare d'inizio di attività in tutti i casi in cui siano previste strutture soggette alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e ss.mm. (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), deve essere comunicato per iscritto anche il nome del Direttore dei Lavori che dovrà timbrare e controfirmare tale comunicazione. Nel caso di lavori eseguiti in economia diretta è sufficiente la firma del titolare e del Direttore dei Lavori. A tale comunicazione deve essere allegata, ove previsto, la documentazione relativa all'isolamento termico, firmata dal committente e dal progettista e comprensiva della relazione tecnica e del progetto di cui alla legge 09.01.1991 n. 10, al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 e al D.M. 13 dicembre 1993. In presenza di cemento-amianto dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'Unità Operativa Igiene e Medicina del Lavoro relativamente al "piano di lavoro" necessario per la rimozione e lo smaltimento di materiale in cemento-amianto.
2. Tale comunicazione deve essere inviata prima dell'effettivo inizio dei lavori unitamente alla documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Prima dell'inizio dei lavori di nuova edificazione il titolare del permesso di costruire deve chiedere all'Amministrazione comunale la determinazione degli allineamenti e delle quote cui dovrà esattamente uniformarsi. Tale determinazione, che sarà effettuata entro quindici giorni dalla domanda, risulterà dal verbale che sarà allegato agli atti di fabbrica. Trascorsi i quindici giorni senza l'avvenuta determinazione dei punti fissi, si riterranno validi quelli di progetto.
4. I funzionari comunali o gli incaricati dei controlli possono in qualsiasi momento chiedere, comunicando il giorno e l'ora al titolare del permesso di costruire o della segnalazione certificata d'inizio di attività e al Direttore dei Lavori per consentirne l'eventuale presenza, di effettuare controlli al cantiere per verificare la regolarità dei lavori. La visita dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 66 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm.. La visita dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste per la sicurezza nei cantieri edili.
5. L'eventuale variazione del Direttore dei Lavori o della ditta appaltatrice deve essere tempestivamente comunicata con le modalità di cui al punto 1.
6. La mancata comunicazione di inizio dei lavori e delle eventuali variazioni di cui al comma 5 del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 250,00.

Articolo 17- Tabella indicativa

1. Per i lavori soggetti a permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività e qualsiasi tipo di attività edilizia, deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni: data e numero del permesso di costruire o della segnalazione certificata d'inizio di attività, il nome del titolare, del costruttore, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a segnalazione certificata, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.L. 494/96), il nome degli installatori degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome dei progettisti degli impianti (D.P.R. 447/91).
2. La mancata esposizione di tale di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 100,00

Articolo 18 - Cantieri

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia interessato ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare della concessione o il presentatore della segnalazione certificata d'inizio di attività, l'eventuale committente, o il costruttore, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.
4. All'interno del centro abitato i lavori di movimentazione terra mediante macchine scavatrici o spianatrici e i lavori di demolizione mediante macchine o attrezzature meccaniche deve rispettare l'orario stabilito dall'ordinanza comunale all'uopo adottata al quale si può derogare solo in casi di emergenza stabilita dagli organi competenti. Nei giorni festivi, domeniche e altre feste stabilite per legge, non è consentito il lavoro all'interno dei cantieri per nessuna attività da parte di imprese, imprese di subappalto diretto od indiretto, artigiani od altro. L'autorizzazione ad eventuali deroghe e per giustificati motivi può essere concessa dal Sindaco o dall'assessore delegato con notifica ai Vigili Urbani. E' fatto obbligo il rispetto dell'igiene ambientale soprattutto con la limitazione dei rumori derivati da lavorazioni con ogni tipo di macchinario sia mobile che portatile e la limitazione delle polveri con sistemi depolverizzanti o con bagnatura costante intesa alla loro eliminazione. Nessun materiale può essere bruciato in cantiere.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici su fronte strada e qualsiasi lavorazione sul tetto devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata. Tale condizione impone che vengano attuate le salvaguardie alla tutela della persona con la costruzione di recinzioni adeguate, costruzione di marciapiedi provvisori, ripari a difesa di eventuale caduta di materiale dall'alto e segnaletica su indicazioni degli uffici competenti. Lo sporto di gronda aggettante sulla proprietà pubblica, durante la fase dei lavori al tetto, ai fini della sicurezza, deve essere ritenuto al pari di una occupazione temporanea di suolo pubblico con le necessarie difese contro la caduta di materiale dall'alto. Nella fase di montaggio delle impalcature necessarie deve essere richiesta la temporanea sospensione al

transito di persone e mezzi e devono essere presenti gli addetti alla sicurezza secondo la normativa.

Articolo 19 - Ultimazione dei lavori

1. Dell'avvenuta ultimazione dei lavori il titolare del permesso di costruire è tenuto a dare comunicazione al Comune inviando dichiarazione sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori.
2. Dell'avvenuta ultimazione dei lavori il presentatore della segnalazione certificata d'inizio di attività è tenuto a dare comunicazione al Comune. Alla comunicazione va allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato.
3. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione per le opere interne alle costruzioni che non comportino modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, che non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie caratteristiche costruttive degli edifici.

CAPITOLO VIII

NORME IGIENICO – EDILIZIE

Articolo 20 - Distanze

Per quanto attine le distanze si deve fare riferimento alle specifiche distanze stabilite dalla vigente disposizione in materia.

Articolo 21 - Camere d'aria, intercapedini, insolazioni e vespai

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di intercapedine areata di cm. 30 fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da vespajo aerato dello spessore minimo di cm 50.
2. Deve essere inoltre previsto adeguato isolamento contro l'umidità.

Articolo 22 - Scarico delle acque meteoriche e di rifiuto

1. E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.
2. Lo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e dal Regolamento per il Servizio di Fognatura Comunale.
3. Per l'esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri enti competenti.

Articolo 23 - Acqua potabile

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio.
2. Qualora l'acqua non sia approvvigionata dall'acquedotto comunale, la potabilità dovrà essere certificata da laboratorio autorizzato.

Articolo 24 - Superficie minima e dotazione degli alloggi

1. Per la superficie minima degli alloggi si deve fare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente.
2. Ogni alloggio ad uso permanente deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di impianto di riscaldamento, di almeno un servizio igienico, di cucina o angolo cottura. Nelle nuove costruzioni si dovranno prevedere inoltre un ripostiglio, una cantina, una

canna fumaria oltre a quella eventualmente utilizzata dalla caldaia ed un posto macchina.

3. Negli interventi di edilizia pubblica finalizzati alla realizzazione di alloggi protetti per persone anziane sono ammessi alloggi di superficie netta minima di mq. 35.
4. Ogni nuovo alloggio deve avere una stanza da letto con superficie non inferiore a mq. 12,00. Nel caso in cui l'alloggio sia dimensionato per più di cinque posti letto, deve essere previsto un secondo servizio igienico.

Articolo 25 - Dimensioni minime dei locali e delle aperture

1. I locali a piano terreno degli edifici di nuova costruzione ad uso negozio, laboratorio o pubblico esercizio devono avere l'altezza minima, misurata tra pavimento e soffitto di metri 2,80. E' ammessa la riduzione dell'altezza minima a metri 2,60 su una superficie non maggiore al 25% del totale. Per gli altri piani vale quanto disposto per i locali di abitazione dai commi successivi, salvo diverse disposizioni più restrittive previste da eventuali normative specifiche.
2. I locali di abitazione, a qualsiasi piano, devono avere un'altezza minima di metri 2,40 misurata da pavimento a soffitto, ed una superficie minima dei vani abitabili e delle cucine di mq. 8,00;
3. Per le pertinenze e i locali accessori non destinati ad abitazione permanente quali servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi di pertinenza dell'abitazione, ripostigli, cantine, stube e simili, è ammessa, a qualsiasi piano, un'altezza minima di metri 2,20.
4. Nei sottotetti, per essere considerati abitabili, i locali delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto avente una inclinazione minima del 35%, è consentita in tutte le zone un'altezza media ponderale di ml. 2,20 calcolata all'intradosso del tavolato riferita almeno alla superficie minima dei locali abitabili come definita dai successivi articoli. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie minima dei locali e della superficie abitabile di cui all'art. 24 del presente Regolamento gli spazi che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 2,20
5. Gli ambienti nei sottotetti, di cui al punto 4, non destinati ad abitazione permanente quali servizi igienici, corridoi e disbrighi, devono avere altezza media ponderale non inferiore a metri 1,90 riferita alla superficie utilizzabile dei servizi igienici, alla fascia della larghezza minima dei corridoi e dei disbrighi.
6. Per gli ambienti nei sottotetti destinati a soffitta, ripostiglio, guardaroba o simili non è richiesta alcuna altezza minima. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile di cui all'art. 45 del presente Regolamento gli spazi che non siano interni all'alloggio o che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 1,90.
7. La superficie di illuminazione ed aerazione di ciascun vano abitabile deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a 1/12 della superficie abitabile del pavimento.
8. L'aerazione dei locali deve essere prevista in modo da assicurare un sufficiente ricambio d'aria.
9. I corridoi e i disbrighi devono avere larghezza minima di metri 1,00, fatte salve comunque le norme sul superamento delle barriere architettoniche.
Nell'effettuazione di opere di Restauro o di risanamento di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico, o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina delle cose d'interesse storico o artistico, è consentito

derogare alle norme di cui in precedenza, purché l' autorità sanitaria accerti espressamente la sufficienza e l'idoneità dei locali abitabili.

Articolo 26 - Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi aperti sui locali da soppalcare è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la superficie soppalcata non deve superare il 40% della superficie netta del locale da soppalcare nel caso di abitazioni e il 50% nel caso di usi diversi dall'abitazione;
 - b) l'altezza netta minima della superficie sottostante il soppalco deve essere non inferiore a metri 2,20. Tale altezza viene elevata a metri 2,60 per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi;
 - c) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, l'altezza netta minima della superficie soprastante il soppalco deve essere non inferiore a metri 2,20. Per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi l'altezza netta minima dovrà essere di metri 2,40;
 - d) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato avente pendenza minima del 35% (mansarda), la superficie soprastante il soppalco deve avere altezza minima interna netta pari a metri 1,50 e altezza media ponderale (riferita all'intradosso del tavolato) non inferiore a metri 1,90. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi che hanno altezza inferiore a metri 1,50. Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili. Per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi l'altezza netta minima dovrà essere di metri 1,80 e l'altezza media ponderale di metri 2,40 (riferita all'intradosso del tavolato).
 - e) Nei locali produttivi e nei magazzini l'altezza netta minima della superficie sottostante e soprastante il soppalco adibite esclusivamente a magazzino o deposito deve essere non inferiore a metri 2,20. Devono comunque essere rispettate eventuali normative specifiche più restrittive.
2. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale più il soppalco. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
3. Nel caso di interventi sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esclusa la ristrutturazione, è consentito derogare, ai rapporti minimi di finestratura, purché su richiesta dell'Amministrazione comunale l'Azienda per i Servizi Sanitari accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.

Articolo 27 - Servizi Igienici

1. Nelle abitazioni almeno un servizio igienico deve avere dimensioni conformi a quanto previsto dalle vigenti normative per il superamento delle barriere architettoniche. La superficie minima non deve essere inferiore a mq. 4,00, e deve essere dotato di lavabo, vasca da bagno o doccia, tazza, bidet. Gli apparecchi sanitari non potranno essere installati nelle zone con altezza inferiore a m 1,60 (riferita all'intradosso del tavolato). Nei casi di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche è consentita l'eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento.

2. Eventuali altri servizi nell'alloggio o in locali di pertinenza possono avere superficie minore, comunque non inferiore a mq. 2,00.
3. I servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, non potranno avere dimensioni inferiori a mq. 2,00.
4. Tutti i servizi igienici dovranno avere:
 - a) aerazione ed illuminazione diretta dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all'ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore.
 - b) la ventilazione meccanica, con le caratteristiche di cui al punto precedente, è sempre obbligatoria nel caso di finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione;
 - c) pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di metri 2,00 dal pavimento, o a tutta altezza nel caso la medesima sia inferiore a metri 2,00.
5. I servizi igienici non devono comunicare direttamente con cucine e soggiorni provvisti di angolo cottura.
6. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i servizi igienici devono essere dotati di tubo di ventilazione protetto da griglia di sufficiente superficie. Il tubo di ventilazione deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 34, commi 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
7. Le colonne di scarico devono essere prolungate al di sopra del tetto e realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione.

Articolo 28 - Cucine ed angoli cottura

1. Per il locale adibito a cucina deve essere assicurata diretta illuminazione e aerazione nel rispetto dell'art. 25 commi 7, 8 e 9 del presente Regolamento.
2. L'eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo.
3. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di tubo di ventilazione per lo scarico dei vapori e deve essere in ogni caso assicurata l'immissione di aria esterna. Il tubo di ventilazione deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 34, commi 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.
4. Le cucine di ristoranti, pizzerie e attività simili dovranno essere dotate di idoneo sistema di aspirazione meccanica dei vapori e dei fumi direttamente sui luoghi ove questi vengono prodotti. Il tubo o i tubi di ventilazione devono essere stagni, conformi alle leggi, norme vigenti e norme UNI, e vanno prolungati almeno 1,00 metro sopra la falda del tetto. In ogni caso i vapori e i fumi non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti.
5. Le colonne di scarico devono essere prolungate al di sopra del tetto e realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione.

Articolo 29 - Locali a piano terreno, seminterrati ed interrati

1. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello degli spazi verso i quali prospettano.
2. Non è ammesso l'uso abitativo di locali interrati. Non è ammesso adibire ad uso lavorativo i locali interrati e seminterrati, salvo particolari esigenze tecniche e nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene per gli ambienti di lavoro. In tal caso gli eventuali locali che risultassero parzialmente contro terra dovranno essere separati dal terreno con un'intercapedine areata ed ispezionabile avente larghezza minima di cm 80.
3. In caso di interventi sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le murature perimetrali degli eventuali locali già adibiti ad uso abitazione che risultassero parzialmente contro terra dovranno essere separate dal terreno con un'intercapedine areata ed ispezionabile avente larghezza minima di cm 80. I locali seminterrati possono essere abitabili qualora almeno il 50% del perimetro sia completamente fuori terra e il rimanente 50% abbia un'altezza fuori terra di almeno mt. 1,50, i locali interni abbiano un'altezza netta in ogni punto non inferiore a m. 2.40 e una superficie netta di illuminazione e areazione pari a 1/12 della superficie del pavimento. Il pavimento della parte abitabile dovrà essere dotato di intercapedine areata di cm. 30 o vespaio di cm. 50 mentre le murature perimetrali del piano seminterrato dovranno essere dotata di intercapedine areata dello spessore di cm. 80; su tale intercapedine non possono affacciarsi gli ambienti abitabili con continuità. Tra il terrapieno e gli ambienti abitabili con continuità si dovrà rispettare una distanza minima di 2 m. Vengono considerati fuori terra anche i lati interni dei locali che sono separati dall'intercapedine perimetrale da un locale non abitato con continuità della profondità minima di 2 m. In ogni caso i locali abitabili con continuità devono avere almeno un lato che si affaccia sull'esterno per l'intera altezza minima dei locali.
4. E' ammesso l'utilizzo di locali interrati ad uso deposito, magazzino, cantina, ripostiglio, servizio igienico, lavanderia, corridoi, garage, ecc.. Il servizio igienico e la lavanderia potranno essere aerati anche con sistema meccanizzato. L'altezza interna non potrà essere inferiore a m. 2,20.
5. I locali seminterrati potranno essere adibiti a sale aperte al pubblico (sala ristorante, sala giochi, palestra, ecc..) qualora la competente autorità sanitaria abbia accertato l'esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico.
6. Nei locali interrati e seminterrati è vietata l'installazione, il deposito e qualsiasi utilizzo di apparecchiature o impianti alimentati a gas GPL salvo che le norme specifiche lo consentano.

Articolo 30 - Autorimesse e posti macchina

1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina, devono rispettare le norme di sicurezza relative a isolamento, altezza dei piani, superficie specifica di parcheggio, strutture dei locali, comunicazioni, sezionamenti, accessi, pavimenti, ventilazione e sfollamento di emergenza previste dalle specifiche norme vigenti che regolano la materia.
2. Il box ha le dimensioni minime interne di metri 2,80 x 5,00 utili, mentre il posto macchina ha le dimensioni minime di metri 2,50 x 5,00 utili. L'altezza minima del box privato deve essere di ml. 2,30 e con un'aerazione pari 1/30 della superficie.

3. L'altezza minima del locale delle autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli è di metri 2,30 con una area minima di 1/30 della superficie. L'altezza minima delle autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli è quella prevista dal D.M. Int. 01 febbraio 1986 e ss.mm..
4. L'inizio delle rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati in generale deve essere arretrato di metri 1,50 dal limite dell'area soggetta al transito e realizzato in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia pedonale che veicolare e consentire l'agevole stazionamento dei veicoli che devono immettersi nell'area.
5. Le rampe di cui al comma precedente non potranno avere pendenza superiore al 20% e dovranno essere adeguatamente raccordate alle estremità; la pavimentazione deve essere eseguita con materiali antisdrucchiolevoli.
6. Le corsie di manovra delle autorimesse dovranno consentire il facile movimento degli autoveicoli e dovranno avere ampiezza non inferiore a metri 4,50 e a metri 5,00 nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
7. Le rampe e le corsie di accesso devono avere larghezza non inferiore a metri 3,00 se a senso unico e a metri 4,50 se a doppio senso.
8. Per autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa avente larghezza non inferiore a metri 3,00.

Articolo 31 – Scale

1. Nel caso di costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione di interi edifici, sostituzione totale del vano scala o creazione di nuovo vano scala o parte di esso, questo deve presentare caratteristiche geometriche in ottemperanza alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
2. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere lunghezza contenuta e prevedere almeno un pianerottolo di riposo fra i piani.
3. Nel caso di intervento parziale sul vano scala o di sostituzione totale, il rispetto alla normativa va riferito all'intervento stesso, compatibilmente con le strutture esistenti.
4. Nelle nuove costruzioni, la struttura portante delle scale e/o del vano scala comune deve essere realizzata con materiali di idonea resistenza al fuoco.
5. I vani scala devono essere aerati ed illuminati, anche artificialmente, in maniera da garantire accettabili condizioni igieniche e di visibilità.
6. Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni i vani scala comuni, quando servono per superare lo spazio fra più di due livelli fuori terra, devono essere chiusi.
7. La ricostruzione dei vani scala esistenti degli edifici del centro storico o individuati quali manufatti e siti di interesse storico non è soggetta alle prescrizioni del comma precedente.
8. Ferme restando le norme previste dalle disposizioni relative ad ospedali, alberghi, scuole ed altri edifici speciali, i fabbricati a più piani devono essere serviti da almeno un vano scala ogni 500 mq. di superficie lorda misurata in proiezione orizzontale con esclusione della superficie lorda occupata dalla scala e da altri collegamenti verticali, salvo deroga delle competenti autorità per particolari destinazioni d'uso (magazzini, depositi e simili).

9. Tutte le nuove scale dei fabbricati, fino all'ingresso dell'alloggio, devono avere larghezza non inferiore a m. 1,20 se di uso comune e di m. 1,00 se a servizio di una sola unità abitativa. Per le altre scale al servizio di locali agibili valgono le norme previste dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e comunque dovranno avere una larghezza non inferiore a m 0,80.
10. Le scale di uso individuale possono avere pedata a forma trapezoidale. Tutte le pedate, misurate in asse alla scala, deve avere misura costante non inferiore a cm 25. La larghezza minima della pedata nel punto più stretto non deve essere inferiore a cm 12. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compreso fra 62 e 64 cm.
11. Le scale nei restauri e nei risanamenti possono avere pedata a forma trapezoidale. Tutte le pedate, misurate in asse alla scala, deve avere misura costante non inferiore a cm 30. La larghezza minima della pedata nel punto più stretto non deve essere inferiore a cm 14. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compreso fra 62 e 64 cm.

Articolo 32 - Parapetti e balconi

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo ed essere inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro.
2. I balconi ed i ballatori possono aggettare sulla pubblica via se posti ad una altezza pari o superiore a ml. 5,00 e salvo esplicita autorizzazione dell'amministrazione proprietaria della strada.

Articolo 33 - Locali per caldaie e cabine elettriche

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere ventilate direttamente dall'esterno, essere aperte verso l'esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato. E' consentito che l'apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica.
2. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
3. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi alle disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Articolo 34 - Camini e condotti

1. I prodotti della combustione e i vapori devono essere scaricati nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI 7129.2001 che indicano, in funzione della pendenza del tetto, la quota di sbocco della canna fumaria, e in ogni caso non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti. La quota di sbocco deve essere ad un'altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di m. 1,00 per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i m. 10,00.

2. I camini per i quali non esiste una specifica normativa dovranno essere prolungati sopra la falda del tetto di almeno m 1,00.
3. Nel caso di aspirazione meccanica centralizzata, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione risultante da idoneo calcolo che garantisca i ricambi minimi orari richiesti.
4. Nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti a servizio esclusivo di singoli locali, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione minima di cmq. 100 per ogni locale servito.
5. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i tubi di ventilazione delle abitazioni devono essere prolungati al di sopra del tetto. Negli interventi in cui non sia tecnicamente possibile prolungare i tubi di ventilazione al di sopra del tetto sono ammessi gli sbocchi in facciata.
6. I prodotti della combustione, i vapori e qualsiasi esalazione che possa recare disturbo, creati dalle attività diverse dall'abitazione, devono essere sempre scaricate con camini o condotti prolungati sopra la falda del tetto di almeno m 1,00 e in ogni caso non devono recare molestia e/o disagi alle abitazioni circostanti.

Articolo 35 - Riscaldamento e prescrizioni tecniche per il risparmio energetico

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso, devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento degli ambienti. Ove non sia possibile la realizzazione dell'impianto, dovrà essere previsto idoneo sistema alternativo che garantisca la salubrità degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

Articolo 36 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici

1. Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione totale, demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia relativi a edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica, nelle modalità e nei limiti di cui ai seguenti commi. Per fonti energetiche rinnovabili si intendono quelle di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 nr. 387.
2. Negli interventi di cui al primo comma ovvero in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici esistenti che interessino l'intero edificio, almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere assicurato mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Per i soli edifici residenziali, ai fini del dimensionamento dell'impianto, si assume convenzionalmente una densità abitativa di una persona ogni 20 mq di Superficie utile netta ed un fabbisogno giornaliero di 40 litri per persona di acqua calda. Per i medesimi edifici residenziali l'obbligo di cui al presente comma è soddisfatto qualora vengano installati pannelli solari termici nella misura non inferiore a 0,05 mq. per ogni mq. di superficie utile netta.

3. Negli interventi di cui al primo comma è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in modo da garantire una produzione non inferiore a 1 kw picco ogni 250 mq. di superficie utile netta o frazione di questa.
4. Il dimensionamento e la previsione progettuale degli impianti di cui sopra deve avvenire in sede di richiesta di concessione edilizia ovvero in sede di presentazione della segnalazione certificata inizio attività. La loro installazione dovrà avvenire attraverso soluzioni tali da garantire un organico inserimento sia nell'architettura dell'edificio che nel paesaggio; sono in ogni caso fatti salvi gli indirizzi della Provincia Autonoma di Trento in materia.
5. Qualora gli interventi riguardino edifici con particolari vincoli di natura storico-artistica o documentaria, sono fatte salve le prescrizioni che il vincolo impone, anche in deroga alle disposizioni sopra previste.

Articolo 37 - Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche

1. Gli edifici, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalle normative statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Articolo 38 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico

1. Gli edifici, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalle normative statali, provinciali e comunali in materia di inquinamento acustico

CAPITOLO IX

ARREDO, DECORO, SEGNALETICA, RECINZIONI SPORGENZE E NORME PER LA TUTELA DELLE AREE A VERDE

Articolo 39 - Elementi di arredo urbano

1. Sulla proprietà privata non necessita permesso di costruire o segnalazione certificata d'inizio di attività la posa di manufatti costituenti arredi esterni come attrezzature adibite a gioco bambini, fontane, fioriere e simili poste su proprietà.
2. Non necessita permesso di costruire o segnalazione certificata d'inizio di attività la posa di manufatti, purchè di contenute dimensioni, costituenti arredi esterni tipo gazebo, strutture a graticcio, pergolati, esclusi quelli sugli edifici nel centro storico e relative pertinenze e sui manufatti e siti di interesse storico e relative pertinenze, i quali rimangono assoggettati alla segnalazione certificata d'inizio di attività o concessione edilizia in quanto assumono rilevanza urbanistica ed edilizia in riferimento alla disciplina di particolare tutela prevista per le predette aree..
3. La posa di manufatti costituenti arredi esterni tipo gazebo, strutture a graticcio, pergolati, sugli edifici nel centro storico e relative pertinenze e sui manufatti e siti di interesse storico e relative pertinenze, è assoggettata alla segnalazione certificata d'inizio di attività.
4. L'installazione di distributori automatici su facciate o su area libera sia di proprietà pubblica che privata è soggetta alle preventive autorizzazioni amministrative.
5. Le cabine telefoniche, le cassette d'impostazione e simili non necessitano di permesso di costruire o segnalazione certificata d'inizio di attività.
6. E' ammessa la posa di strutture per la copertura e la delimitazione di spazi pubblici, concessi temporaneamente in uso, per la collocazione di tavolini e sedie, a scadenza stagionale, antistanti esercizi pubblici. La tipologia di tali strutture deve essere preventivamente autorizzata in via amministrativa; qualsiasi successiva modifica dovrà essere del pari autorizzata. Gli interventi di cui al presente comma non sono soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata d'inizio di attività.

Articolo 40 - Decoro delle facciate, delle recinzioni e dei muri e delle aree private

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro e in modo da armonizzarsi con gli edifici circostanti e con le caratteristiche della strada o piazza.
2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione.
3. Le aree private direttamente accessibili o visibili dagli spazi pubblici devono essere mantenute decorose e sgombre da depositi permanenti di mezzi o materiali a cura dei proprietari; il Sindaco può intervenire sostitutivamente secondo quanto previsto nel comma precedente.

4. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
5. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità.
6. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto ambientale.

Articolo 41- Recinzioni delle aree e impianto di alberi

1. Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. L'Amministrazione può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscono la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione.
2. Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore. L'altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 2,00.
3. In presenza di recinzioni di tipo tradizionale è consentito derogare alle dimensioni del comma precedente per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistica ambientale. Le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra) devono essere tutelate e mantenute. In caso di demolizione, parziale o totale o nel caso di rifacimento delle recinzioni tradizionali le stesse devono essere ripristinate con materiali di caratteristiche similari a quelle preesistenti e comunque nel rispetto delle tecniche tradizionali
4. Le recinzioni nelle aree agricole sono vietate. Qualora sia necessaria per difendere dagli ungulati le coltivazioni, la recinzione dovrà essere realizzata con rete in filo di ferro zincato a maglie rettangolari di grandi dimensioni ed altezza degradante specifica per riserve di caccia posta su pali di sostegno infissi nel terreno o in plinti completamente interrati. Le recinzioni, i pali, gli ancoraggi e gli ostacoli fissi in genere dovranno comunque essere arretrati di m 1,50 dal ciglio stradale esistente. È sempre ammessa la posa di filo a bassa tensione nella stagione estiva per la delimitazione dei pascoli.
5. Nei casi di documentata necessità è possibile delimitare con recinzioni gli impianti produttivi o loro parti che si ritiene possano risultare pericolosi per gli stessi addetti, per clienti e visitatori e per i cittadini stessi che si ritrovassero a passare nei pressi dei complessi produttivi, le recinzioni non hanno limitazioni tipologiche o di altezza.
6. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, può, per esigenze paesaggistiche vietare l'uso delle recinzioni, autorizzare altezze maggiori di quelle previste nel presente articolo per impianti o costruzioni particolari (esclusa la residenza), imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, far arretrare la recinzione per garantire la visibilità e/ o la sicurezza della circolazione. Le recinzioni costruite in fregio a strade urbane e spazi pubblici privi di marciapiede regolamentare devono essere arretrate, rispetto a questi, quanto necessario per consentire la realizzazione di un marciapiede largo 1,50 m.

7. In corrispondenza del tracciato delle piste da sci da fondo della Marcialonga é espressamente vietato costruire recinzioni fisse e siepi arbustive permanenti, muretti ed ostacoli che siano di impedimento al regolare uso delle piste stesse.

Articolo 42 - Insegne, targhe, tabelle e tende

1. Salvo ogni diverso provvedimento autorizzatorio eventualmente necessario, sono soggette ad autorizzazione amministrativa del Sindaco o suo delegato o Funzionario responsabile le tende sporgenti sulla pubblica via, insegne, targhe e tabelle, poste all'esterno dei fabbricati secondo le modalità previste dall'allegato 1 del presente regolamento, nonché i segnali di tipo stradale per l'indicazione di attività private, così come standardi o allestimenti provvisori per manifestazioni o mostre. Dalla domanda di autorizzazione rivolta al Sindaco o suo delegato o Funzionario responsabile si dovrà desumere:
 - ubicazione e collocazione dell'intervento;
 - caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati;
 - dimensione, colorazione e composizione del testo;
 - descrizione dei materiali di facciata;
 - documentazione fotografica del contesto.
2. La segnaletica stradale pubblica e di pubblico interesse deve rispettare la legislazione vigente, deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli e contraddistinta da appositi colori.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione, che si rendessero necessarie per la messa in opera di insegne, targhe, tabelle e tende dovranno resistere alle spinte del vento e risultare saldamente ancorate al terreno.
4. L'altezza minima delle tende (parte inferiore) è fissata in ml. 2,30 dal suolo e la proiezione della sporgenza massima è di ml. 1,50; la tenda deve essere come da abaco allegato.
5. In ogni caso tende, insegne, tabelle e targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non possono impedire o confondere la vista della segnaletica stradale di interesse pubblico.
6. Nei centri storici è escluso l'impiego di materiali non tradizionali, la loro collocazione, le dimensioni e le caratteristiche devono essere valutati in stretto rapporto con le caratteristiche architettoniche e funzionali degli edifici su cui se ne chiede l'installazione (vedi abaco allegato).
7. Le antenne televisive, tradizionali e/o paraboliche, devono essere centralizzate ed essere collocate sulle coperture dei fabbricati nella posizione più defilata. La norma vale sia all'interno che all'esterno del Centro Storico. Nei nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro che interessano l'intero edificio dovranno essere previsti impianti di tipo centralizzato.
8. L'abaco allegato al regolamento è vincolante ed è parte integrante del presente articolo.
9. Il Sindaco o suo delegato o Funzionario responsabile, sentita la commissione edilizia comunale, ha facoltà di far rimuovere gli elementi di cui al presente articolo contrastanti con il decoro e le caratteristiche degli edifici su cui sono posti.

Articolo 43 - Obblighi di manutenzione

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di sicurezza e di igiene.
2. A tal fine il Sindaco può intervenire e può adottare i provvedimenti di legge a tutela della pubblica salute e incolumità.
3. Al Comune è riservata la facoltà di restaurare edicole sacre, fregi e altri elementi pittorici presenti sulle facciate esterne delle case, previa intesa con i proprietari.

Articolo 44 - Numeri civici, segnaletica stradale, corpi illuminanti

5. Al Comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici:
 - a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso;
 - b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici
 - c) pali, bracci, apparecchi illuminanti, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione.
6. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d'ingresso ad una altezza variabile da mt. 2 a mt. 3 e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario. I privati sono tenuti a rispettare i numeri e le tabelle apposte dal Comune, a non coprirle o nasconderle alla pubblica vista, a ripristinarle qualora risultino distrutte o danneggiate per fatto a loro imputabile.
7. In caso di demolizione di costruzioni che non vengano più ricostruite, il proprietario deve notificare il numero civico che deve essere abolito. Nel caso di nuove costruzioni, i proprietari devono chiedere l'applicazione del numero civico.

Articolo 45 - Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi

1. L'amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse, previo avviso alla proprietà e senza obbligo di indennizzo, applicare (o far applicare) alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura:
 - le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
 - segnaletica stradale e turistica;
 - le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
 - le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione;
 - i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
 - i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT, telefoni, monopolio e simili;
 - gli orologi elettrici;
 - i sostegni per i fili conduttori elettrici;
 - gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;

- le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi;

2. I privati sono tenuti a rispettare quanto contenuto nel comma precedente, a non coprirlo o nascondere alla vista, a ripristinarlo qualora risulti distrutto o danneggiato per fatto a loro imputabile. Gli apparecchi elencati nel presente articolo non devono arrecare molestia all'utenza dello stabile. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.

3. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso. La messa in opera e la manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo, non che delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.

4. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

Articolo 46 - Passi carrai

1. E' vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita autorizzazione amministrativa del Sindaco e Funzionario responsabile. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
2. La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione. Non è ammessa l'apertura di passi e accessi carrai che creino pericolo per il transito delle vie sulle quali si immettono (in corrispondenza del lato interno di curve o in prossimità di curve cieche o comunque con ridotta visibilità, nonché in prossimità di intersezioni stradali).
3. Il Comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal Regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso che sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 del Codice della Strada. Se ricorre tale circostanza ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, il Comune ha facoltà di obbligare il titolare della concessione al rispetto di prescrizioni integrative.
4. L'Ente gestore della strada può altresì autorizzare distanze inferiori quando è constatata l'impossibilità di realizzarlo altrimenti, previa verifica che la realizzazione dello stesso non costituisca pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni.
5. Nella realizzazione di passi e accessi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare.
6. E' facoltà dell'Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.

Articolo 47- Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici, subordinatamente all'autorizzazione dell'ente proprietario, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:

- a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;
 - b) le modanature, i rilievi e gli infissi esterni per una sporgenza non superiore a 20 cm;
 - c) corpi illuminanti la cui installazione è consentita, oltre ai m. 4,50 di altezza, anche in mancanza di marciapiede;
 - d) i balconi, le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un'altezza netta minima superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 5,00 dal piano viabile;
 - e) le ante ad oscuro, purché poste ad un'altezza netta minima superiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede e a metri 5,00 dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole o sporgere non più di 10 cm nella posizione di massima apertura.
 - f) le tende con le modalità previste dall'art. 42 del presente Regolamento.
 - g) le insegne a bandiera purché poste ad un'altezza netta minima superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 5,00 dal piano viabile;
2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l'interno, a meno che non sia richiesta l'apertura verso l'esterno per ragioni di pubblica sicurezza. In questi casi la costruzione deve essere studiata in modo da evitare sporgenze sullo spazio pubblico ed eliminare ogni molestia o pericolo al pubblico transito dei veicoli e dei pedoni.
 3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall'ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose.
 4. Nelle diverse parti del territorio comunale forma e dimensione degli elementi di arredo dovranno essere valutati in funzione delle caratteristiche tipologiche, figurative e paesaggistiche dell'ambiente e del costruito in cui si collocano.

Articolo 48 -Taglio di piante ad alto fusto nei centri abitati

1. Il taglio di piante ad alto fusto, con diametro del tronco misurato ad 1 metro dal suolo superiore ai 40 cm, nell'ambito dei centri abitati, qualora non conseguenti a lavori soggetti a permesso di costruire è soggetto ad autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio in conformità a quanto disposto dalla L.P. 15/2015 e ss.mm..
2. La richiesta di cui al punto 1 deve essere corredata da documentazione fotografica e, ove ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale, da relazione fitosanitaria di tecnico abilitato.

Articolo 49- Antenne ed apparecchiature esterne per il condizionamento

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive riceventi normali e delle antenne paraboliche riceventi.

2. L'installazione sul tetto di antenne paraboliche riceventi, purché di diametro non superiore a cm 60 e di antenne radiotelevisive riceventi normali non è soggetta a segnalazione certificata d'inizio di attività.
3. E' vietata l'installazione di antenne paraboliche riceventi e di antenne radiotelevisive riceventi sulle facciate e sui balconi degli edifici.
4. L'installazione di apparecchiature per il condizionamento, purché con frontale principale non superiore a mq. 0.60 e purché non siano poste sulle facciate prospettatili strade e gli spazi pubblici del centro storico, non sono soggette a segnalazione certificata d'inizio di attività.
5. E' vietata l'installazione di apparecchiature per il condizionamento sulle facciate prospettanti le strade e gli spazi pubblici del centro storico.
6. L'installazione di antenne relative agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o di telecomunicazione su edifici esistenti con strutture a palo con altezza non superiore a sei metri nonché l'installazione di nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno esistente e le modifiche tecniche o di potenziamento degli apparati esistenti di ricezione, elaborazione e trasmissione dei segnali è soggetta a segnalazione certificata d'inizio di attività.
7. l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 3 Watt sono soggetti esclusivamente all'osservanza limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere segnalati all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e ai comuni territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione;

Articolo 50 - Collettori solari – celle fotovoltaiche

1. Per l'autorizzazione e modalità di installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici si fa riferimento alla normativa provinciale in materia.

Articolo 51- Volumi Tecnici – rivestimenti esterni per l'isolamento termico

1. Non sono soggetti al rispetto delle norme definite dai precedenti articoli i seguenti manufatti:
 - a) i volumi tecnici, costruiti di norma oltre la linea di gronda per soddisfare esigenze di carattere tecnico relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici dell'edificio, quali il locale macchina dell'ascensore, i serbatoi dell'acqua, le canne fumarie o simili;
 - b) la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termico (cappotti termici) su edifici esistenti o autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della L. del 30.04.1976, n.373
 - c) le cabine di trasformazione dell'energia elettrica;
 - d) le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari;
 - e) le cabine di compressione di gasdotti;
 - f) gli impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi.

CAPITOLO X**DISCIPLINARE SU DEHOR E STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE*****Articolo 52 - Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenziali ad attività di somministrazione***

1. Si individuano di seguito i manufatti rientranti nella definizione di opere libere contenuta nella legge urbanistica, ammessi su suolo pubblico. Trattasi delle seguenti tipologie:
 - Strutture per manifestazioni temporanee: sono le strutture mobili ed attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo come definite dalla normativa provinciale; sono ammesse solo se non sono ancorate stabilmente al suolo. Sono autorizzate in conformità alle previsioni indicate nei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. Tali manufatti costituiscono opere libere e non sono soggetti né a titoli edilizi né a comunicazioni, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. Una volta conclusa la manifestazione temporanea vanno rimossi.
 - Dehor: sono plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili, ammessi solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Possono essere realizzati nei limiti, secondo le specifiche, le tipologie e le procedure individuate nel disciplinare allegato al presente regolamento; sono autorizzati in conformità ai provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione le strutture devono essere rimosse entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione.
 - Strutture stagionali estive: sono strutture leggere totalmente aperte sui lati e facilmente removibili utilizzabili solo nel periodo estivo. Sono consentite solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, e se realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento ed in conformità ai provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione.
I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non costituiscono volume urbanistico.

2. Si individuano di seguito i manufatti rientranti nella definizione di opere libere contenuta nella legge urbanistica, ammessi su suolo privato. Trattasi delle seguenti tipologie:
 - Strutture per manifestazioni temporanee: sono le strutture mobili ed attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo come definite dalla normativa provinciale; sono ammesse solo se non sono ancorate stabilmente al suolo, rispettando i criteri di temporaneità individuati con atto di indirizzo della Giunta. Tali manufatti costituiscono opere libere e non sono soggetti né a titoli edilizi né a comunicazioni secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. Una volta conclusa la manifestazione temporanea vanno rimossi.
 - Dehor: sono plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili; sono ammessi su suolo privato solo se visibili dalla via pubblica, laddove siano a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono consentiti solo se realizzati nei limiti, secondo le specifiche, le tipologie e le procedure di seguito elencate. Tali strutture sono opere libere soggette a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione le strutture devono essere rimosse entro 3 mesi.

- Strutture stagionali estive: sono strutture leggere totalmente aperte sui lati e facilmente removibili utilizzabili solo nel periodo estivo. Sono consentite su suolo privato, solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Devono essere realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento. Sono consentiti solo se realizzati nei limiti, secondo le specifiche, le tipologie e le procedure di seguito elencate e sono opere libere soggette a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi. I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non costituiscono volume urbanistico.
3. I dehor realizzati su suolo privato non visibile dalla via pubblica non rientrano tra le opere libere previste dal presente articolo e costituiscono sempre volume urbanistico; possono essere realizzati solo in conformità alle disposizioni della normativa e degli strumenti urbanistico edilizi.
 4. I dehor e le strutture stagionali estive realizzate su suolo privato, non conformi alle tipologie ammesse dalle previsioni del presente comma e dei successivi articoli, non rientrano tra le opere libere qui previste e costituiscono volume urbanistico; possono essere realizzate solo in conformità alle disposizioni urbanistico edilizie e degli strumenti urbanistici comunali.
 5. Ai dehor e alle strutture stagionali estive ammesse ai sensi del presente articolo si applicano le norme provinciali in materia di distanze previste per i "manufatti accessori".
 6. Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva (pareri/ dichiarazioni, planimetrie, etc...) con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura. Le domande verranno valutate dalla Commissione Edilizia Comunale, la quale si esprime con parere vincolante, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione di suolo pubblico viene rilasciata per un termine di 6 anni. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo.
 7. Nel caso di realizzazione su suolo privato visibile dalla via pubblica, è necessario presentare al Servizio competente, domanda di parere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura. Le richieste relative alla realizzazione di dehor verranno valutate dalla Commissione Edilizia, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte degli interessati, della domanda di parere preventivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78, comma 3, della LP 15/2015. La procedura pertanto per poter insediare un dehor su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi:
 - l'interessato presenta domanda di parere preventivo alla Commissione;
 - la Commissione istruisce la pratica, e rilascia il parere;
 - se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere che va depositata in Comune ai sensi della legge urbanistica provinciale prima di iniziare le opere.

Articolo 53– Dehors su suolo privato o pubblico

1. Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione dei dehors sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale.
2. I dehors possono essere insediati su suolo pubblico e su suolo privato visibile dalla via pubblica. Le strutture realizzate su suolo privato non visibile dalla via pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione del precedente articolo 52. Pertanto dovranno rispettare tutte le previsioni di cui alla normativa urbanistica edilizia e degli strumenti urbanistici comunali, corredati degli idonei titoli autorizzatori richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. L'ammissibilità della realizzazione di un dehors, sia su spazio pubblico che su spazio privato visibile dalla via pubblica, dovrà essere valutata dalla Commissione Edilizia Comunale.
4. Viene considerata prioritaria la necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, in particolare tenendo conto delle problematiche legate allo sgombero neve, oltre che dell'eventuale utilizzo dello spazio pubblico (es. utilizzo per fiere o mercati e manifestazioni). In spazi piccoli e ristretti dovrà essere fatta una valutazione di compatibilità anche prescindere dalla transitabilità. Dovrà essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con l'accesso a edifici pubblici e privati.
5. I titolari del pubblico esercizio dovranno sempre garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture.
6. Nel caso i dehors siano adiacenti ad edifici, ogni eventuale ancoraggio dovrà essere removibile e comunque autorizzato dai proprietari dell'immobile. Non sono ammesse strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente, né se realizzate su spazio pubblico né su spazio privato.
7. I dehors possono avere un ingombro complessivo massimo di 100 mq.
8. I predetti limiti si riferiscono alla superficie autorizzabile per ogni singolo esercizio, anche se vi concorrano due o più strutture.
9. Tali misure massime sono comprensive di ogni eventuale sporgenza. In particolare non saranno ammesse elementi aggettanti sulla viabilità pubblica eccedenti le misure massime sopra fissate. Le dimensioni dovranno essere proporzionate alla superficie del locale autorizzato come pubblico esercizio: non potranno essere in ogni caso più del doppio di tale superficie. L'altezza interna di tali strutture non dovrà essere inferiore ai 2,20 m e superiore ai 3,00 m, salvo specifiche deroghe che può autorizzare la Commissione Edilizia.
10. L'ingombro del dehors non dovrà occludere caditoie per le acque meteoriche e dovrà salvaguardare la corretta raccolta delle stesse: eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche sia su spazio pubblico che privato dovrà essere eventualmente valutata. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli eventuali alberi presenti.
11. L'eventuale impiantistica dovrà avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi sistemi di riscaldamento solo tramite corpi scaldanti autonomi a basso consumo e basso impatto ambientale.

12. E' ammessa la realizzazione di una pedana costituita da tavolati lignei trattati: dovrà tuttavia essere sempre garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche.
13. Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura.
14. Obbligo di rimozione dei dehor. In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell'attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal regolamento cosap e dai provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico.
15. All'interno di tali strutture potranno essere contenuti esclusivamente gli elementi costituenti un plateatico, ovvero sedie e tavolini, non altri arredi o accessori atti alla preparazione di cibi o bevande. La destinazione d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non potranno, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali banchi di mescita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande.
16. Autorizzazioni di tutela paesaggistica o culturale. Nel caso di realizzazione di dehor in contesti tutelati ai sensi del D. Lgvo 42/2004 o dove è presente un vincolo di tutela paesaggistica, dovranno essere ottenuti preliminarmente i necessari nulla-osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato.
17. Le tipologie di dehor ammessi e le attrezzature ed arredi interni sono individuati nella tabella di seguito indicata.
18. Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva (pareri/ dichiarazioni, planimetrie, etc...) con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura. Le domande verranno valutate dalla Commissione Edilizia Comunale, la quale si esprime con parere vincolante, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione di suolo pubblico viene rilasciata per un termine di 6 anni. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo.
20. Nel caso di realizzazione su suolo privato visibile dalla via pubblica, è necessario presentare al Servizio competente, domanda di parere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura. Le richieste relative alla realizzazione di dehor verranno valutate dalla Commissione Edilizia, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte degli interessati, della domanda di parere preventivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78, comma 3, della LP 15/2015. La procedura pertanto per poter insediare un dehor su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi:
 - l'interessato presenta domanda di parere preventivo alla Commissione;
 - la Commissione istruisce la pratica, e rilascia il parere;
 - se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere che va depositata in Comune ai sensi della legge urbanistica provinciale prima di iniziare le opere.

Articolo 54 – Strutture stagionali estive

1. Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione delle strutture stagionali estive sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale.
2. Le strutture stagionali realizzate sul territorio non sono soggetti ai vincoli tipologici devono però corrispondere a strutture completamente aperte sui lati, non ancorate al suolo e facilmente smontabili.
3. Le strutture stagionali estive possono essere insediate su suolo pubblico; possono essere insediate anche in ogni spazio privato, senza limitazioni di visibilità dalla via pubblica.
4. Per “uso stagionale estivo” va inteso dal 01 maggio al 30 settembre.
5. L'ammissibilità della realizzazione di strutture stagionali estive sia su spazio pubblico che su spazio privato dovrà essere valutata dall'Amministrazione Comunale.
6. Viene considerata prioritaria la necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, oltre che l'eventuale utilizzo dello spazio pubblico (es. utilizzo per fiere o mercati e manifestazioni). In spazi piccoli e ristretti dovrà essere fatta una valutazione di compatibilità anche a prescindere dalla transitabilità. Dovrà essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con l'accesso a edifici pubblici e privati.
7. I titolari del pubblico esercizio dovranno sempre garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture.
8. Nel caso le strutture stagionali estive siano adiacenti ad edifici, ogni eventuale ancoraggio dovrà essere removibile e comunque autorizzato dai proprietari dell'immobile. Non sono ammesse strutture fisse in modo permanente, né se realizzate su spazio pubblico né su spazio privato.
9. Le strutture stagionali estive possono avere un ingombro complessivo massimo di 100 mq.
10. I predetti limiti si riferiscono alla superficie autorizzabile per ogni singolo esercizio, anche se vi concorrano due o più strutture.
11. Tali misure massime sono comprensive di ogni eventuale sporgenza. In particolare non saranno ammesse elementi aggettanti sulla viabilità pubblica eccedenti le misure massime sopra fissate. Le dimensioni dovranno essere proporzionate alla superficie del locale autorizzato come pubblico esercizio. Laddove la superficie della struttura stagionale estiva progettata sia superiore al doppio della superficie del locale autorizzato, pur nei limiti di cui ai precedenti punti, va dimostrata la presenza del corrispondente standard parcheggio riferito all'intera superficie del struttura temporanea estiva. L'altezza interna di tali strutture non dovrà essere inferiore ai 2,20 m e superiore ai 3,00 m..
12. L'ingombro delle strutture stagionali estive non dovrà occludere caditoie per le acque meteoriche e dovrà salvaguardare la corretta raccolta delle stesse: eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche sia su spazio pubblico che privato dovrà essere eventualmente valutata. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli eventuali alberi presenti.

13. L'eventuale impiantistica dovrà avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi sistemi di riscaldamento solo tramite corpi scaldanti autonomi a basso consumo e basso impatto ambientale.
14. E' ammessa la realizzazione di una pedana costituita da tavolati lignei trattati: dovrà tuttavia essere sempre garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche.
15. Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura.
16. In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell'attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal regolamento cosap e dai provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico.
17. All'interno delle strutture stagionali estive potranno essere contenuti esclusivamente gli elementi costituenti un plateatico, ovvero sedie e tavolini escluso l'uso di arredi o accessori atti alla preparazione di cibi o bevande. La destinazione d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non potranno, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali banchi di mescita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande.
18. Autorizzazioni di tutela paesaggistica o culturale. Nel caso di realizzazione di strutture stagionali estive in contesti tutelati ai sensi del D. Lgvo 42/2004 o dove è presente un vincolo di tutela paesaggistica, dovranno essere ottenuti preliminarmente i necessari nulla-osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominati.
19. Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva (pareri/ dichiarazioni, planimetrie, etc...) con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura. Le domande verranno valutate dalla Commissione Edilizia Comunale, la quale si esprime con parere vincolante, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione di suolo pubblico viene rilasciata per un termine di cui sopra. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo.
20. Nel caso di realizzazione su suolo privato visibile dalla via pubblica, è necessario presentare al Servizio competente, domanda di parere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura. Le richieste relative alla realizzazione di strutture stagionali estiva verranno valutate dalla Commissione Edilizia, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte degli interessati, della domanda di parere preventivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78, comma 3, della LP 15/2015. La procedura pertanto per poter insediare una struttura stagionale estiva su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi:
 - l'interessato presenta domanda di parere preventivo alla Commissione;
 - la Commissione istruisce la pratica, e rilascia il parere;
 - se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere che va depositata in Comune ai sensi della legge urbanistica provinciale prima di iniziare le opere.

La possibilità di utilizzo stagionale estivo è limitato al periodo di cui sopra.
La comunicazione depositata ha efficacia per il periodo citato; decorso il periodo indicato le strutture stagionali estive vanno smontate e possono essere installate nuovamente

l'anno successivo, per il periodo massimo indicato nel presente disciplinare, laddove corrispondenti alla comunicazione art. 78 depositata.

21. La realizzazione delle strutture stagionali estive su suolo privato non visibile dalla via pubblica, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015. La possibilità di utilizzo stagionale estivo è limitato al periodo sopra indicato. Pertanto la comunicazione depositata ha efficacia per il periodo citato; decorso il periodo indicato le strutture stagionali estive vanno smontate e possono essere installate nuovamente l'anno successivo, per il periodo massimo indicato, laddove corrispondenti alla comunicazione art. 78 depositata:

CAPITOLO XI

COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

Articolo 55 - Stalle e ricoveri per animali

1. Le nuove stalle devono essere localizzate solo negli spazi aperti individuati dal P.R.G. e distare almeno metri 100 dalle sorgenti, dalle prese d'acqua e dalle seguenti aree:
Insediamenti storici;
Aree per insediamenti prevalentemente residenziali;
Aree produttive del settore secondario;
Aree commerciali e turistiche;
Aree per campeggi;
Aree per servizi ed attrezzature;
Verde pubblico e parchi urbani;
Aree private di interesse sociale;
Aree per parcheggi;
2. La distanza è aumentata a metri 400 per gli allevamenti di suini.
3. I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne di ventilazione che si elevino oltre il tetto.
4. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo e a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.
5. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
6. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
7. Le stalle ed altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione. La distanza, misurata in proiezione orizzontale, fra le aperture delle stalle e le finestre delle abitazioni che si affacciano sulla stessa facciata non deve essere inferiore a metri 3,00.
8. Per le attività esistenti, qualora sopra le stalle siano costruiti dei locali di abitazione, il solaio di separazione deve essere costruito con materiale che impedisca qualsiasi passaggio di gas.
9. Le stalle ed i ricoveri per animali in genere devono rispettare le normative igienicosanitarie per la produzione degli alimenti ed il benessere degli animali

Articolo 56 - Concimaie

1. Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie devono essere impermeabili, costruite in cemento o altro materiale che garantisca la tenuta

stagna del raccoglitore di letame, ed essere coperte. L'apertura può avvenire unicamente nelle operazioni di carico e scarico del letame.

2. La platea deve avere superficie non inferiore a mq. 4,00 per capo adulto di bestiame e comunque adeguata in ogni caso al volume del letame. Devono avere idonea pendenza a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozzetto che deve essere a tenuta stagna e avere dimensione non inferiore a mc 2,00 per capo adulto.
3. Le concimaie andranno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni e all'esterno delle aree di rispetto e tutela delle falde acquifere.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere del competente organo dell'A.P.S.S., devono essere rispettate le seguenti distanze:
 - 10 metri dai confini di proprietà;
 - 10 metri dalle stalle;
 - 30 metri dall'abitazione di proprietà o al servizio dell'azienda;
 - 50 metri dalle altre abitazioni;
 - 40 metri dalle strade o quella prevista dalle fasce di rispetto stradale se maggiore;
 - 50 metri da cisterne e prese d'acqua potabile (fatta salva l'eventuale maggiore distanza individuata dalle fasce di rispetto);
5. Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, su richiesta debitamente motivata, previo parere dell'Amministrazione comunale, sentito il competente organo dell'A.P.S.S., potranno essere concesse deroghe alle distanze di cui sopra in relazione alle caratteristiche tipologiche e funzionali dell'allevamento e al contesto ambientale in cui esso si colloca.
6. Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, andranno sempre eseguiti in modo da non arrecare alcun disturbo in fatto di rumore od odore al vicinato.
7. Sono fatte salve le specifiche norme contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Articolo 57 - Serre e Tunnels ad uso agricolo

1. In raccordo con il D.G.P n.895 dd. 23 aprile 2004 e relativo allegato A, è considerata "serra" quel particolare tipo di costruzione o impianto che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-flori-frutticole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.
2. Si attua la seguente distinzione:
 - tunnels mobili leggeri;
 - serre propriamente dette.
3. I tunnels mobili leggeri non possono qualificarsi serre, in quanto strutture realizzate con materiali quali ferro o alluminio e films plastici leggeri, facilmente smontabili e rimovibili, e quindi non infisse stabilmente al suolo, non eseguite con opere murarie né collegate ad altre opere costruttive edilizie e prive di impianti di acclimatazione. Sono manufatti provvisori di dimensioni ridotte e con altezza che consenta la coltivazione, utilizzati per

coperture esclusivamente stagionali di ortaggi, colture minori (fragole, lamponi) e per colture floreali, allestite per un limitato periodo di tempo e con un'utilizzazione esclusivamente stagionale. La dismissione della coltivazione comporta la completa rimozione delle strutture. La realizzazione di queste strutture non è soggetta ad alcun provvedimento autorizzativo. Sono strutture non soggette al rispetto delle norme di zona, e possono quindi essere realizzate in qualunque parte del territorio ove sia ammessa la normale coltivazione dei fondi. E' quindi consentita la loro realizzazione anche nei centri abitati e negli spazi di pertinenza degli edifici, salvo che non vi ostino prevalenti ragioni igienico-sanitarie e di decoro.

4. Le serre propriamente dette: quel particolare tipo di costruzione o impianto che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-flori-frutticole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. sono realizzate con materiali quali ferro, vetro o materiale sostitutivo, dotate di opere murarie per uno stabile ancoraggio al suolo e di impianti per la climatizzazione. L'altezza massima non deve superare i m. 2,00 in gronda e m.4,00 al colmo. L'utilizzo delle serre propriamente dette non è temporaneo o stagionale e quindi esse sono tali, per la loro tipologia, da costituire modificazione edilizia del territorio e da incidere sull'aspetto paesaggistico dei luoghi e sono pertanto soggette a segnalazione certificata di inizio attività. La realizzazione di queste serre è consentita in tutte le zone urbanizzate e nelle aree agricole poste in prossimità dei centri abitati. Trattandosi di manufatti accessori all'attività agricola non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Tali strutture sono soggette alle norme sulla distanze dai confini e dalle costruzioni, così come definito dalla vigente normativa urbanistica.


Articolo 58 - Legnaie

1. I manufatti da adibirsi a legnaia, come descritti in seguito, possono essere realizzati esclusivamente nelle zone residenziali di completamento e di nuova espansione, nelle aree libere interne alla perimetrazione degli Insediamenti Storici e nelle aree di pertinenza di edifici esistenti; e comunque esclusivamente in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza di cui sono servizio ed in numero di una per edificio. Qualora i proprietari, dell'edificio a cui la legnaia serve, siano più d'uno la legnaia dovrà essere comunque unica, divisa all'interno nel modo più opportuno e potrà presentare più porte, ma non potrà superare le misure massime ammesse di seguito descritte.
2. Si precisa che i manufatti adibiti a legnaia previste dal presente articolo sono da considerarsi volumi tecnici previsti dalla lett. V) del comma 1 dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Generale e pertanto non costituiscono volumi urbanistici.
3. Le legnaie potranno essere realizzate sempreché, a servizio dello stesso edificio, non siano già stati realizzati manufatti, regolarmente autorizzati, già adibiti a legnaia o depositi.
4. Le legnaie dovranno essere realizzate interamente in legno, senza parti in muratura, salvo il cordolo di fondazione che potrà sporgere dal terreno per un massimo di 20 cm.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 le legnaie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - Le dimensioni della legnaia dovranno essere massimo 8 mq. di superficie per appartamento per i residenti e 1,5 mq. di superficie per i non residenti;
 - Lunghezza e larghezza di almeno 2 ml ed altezza a metà falda tra ml. 2,00 e 2,50;
 - Struttura portante (intelaiatura portante) in legno delle dimensioni di 18cm*18cm;


- Manto di copertura in scandole o assito verticale;
 - Rivestimento laterale, come da schema allegato, con listelli di cm. 6 ed interasse tra i listelli di almeno 5 cm.
 - Eventuale pavimentazione interna o in legno o mediante gettata di cemento;
6. Le legnaie sono soggette al rispetto delle distanze dagli edifici che dovrà essere pari ad almeno 3 ml. E dai confini che dovrà essere comunque pari a ml. 1,50. Per quanto attiene le strade le stesse dovranno rispettare le normative previste dal Piano Regolatore Generale;
 7. Le legnaie dovranno essere realizzate solo su terreni di proprietà privata e di proprietà esclusiva del richiedente;
 8. Le legnaie potranno essere realizzate sia quale corpo a se stante che in aderenza all'edificio, per secondo le indicazioni di cui ai punti precedenti e secondo la tipologia come da schemi allegati. Per il corpo a se stante vedi allegato 1 e per il corpo in aderenza vedi allegato 2.
 9. La realizzazione di manufatti adibiti a legnaia che non siano realizzati in conformità al presente articolo costituiscono violazione di carattere urbanistico nella tipologia dell'assenza di permesso di costruire.
 10. La realizzazione delle legnaie di cui al presente articolo sono soggette a comunicazione come prevista dal comma 3 lett. d) dell'art. 78 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed integr.
 11. Gli allegati schemi tipologici valgono solo in quanto tali al fine della determinazione della tipologia edilizia, per quanto attiene le dimensioni devono essere prese in considerazione solo quelle previste dal presente articolo.

SCHEMA TIPOLOGICO LEGNAIA STACCATA DALL'EDIFICIO PRINCIPALE

PROSPETTO PRINCIPALE




PROSPETTO LATERALE




SCHEMA TIPOLOGICO LEGNAIA IN ADERENZA ALL'EDIFICIO PRINCIPALE

PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO PRINCIPALE



CAPITOLO XII

CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Articolo 59 - Certificato di destinazione urbanistica

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, entro trenta giorni dalla richiesta, certificato di destinazione urbanistica che specifica, per l'immobile o area oggetto della richiesta stessa, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
2. Il certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono prima modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il suo contenuto ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l'Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia. La dichiarazione è rilasciata indicando la destinazione del P.R.G. dell'area in relazione alle realtà riportate nell'estratto mappa e non può essere utilizzata per la verifica degli indici urbanistici che deve essere effettuata in sede di progetto definitivo.
4. Alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica, formulata per iscritto, vanno allegati:
 - a) elenco delle realtà fondiari per le quali si chiede la certificazione;
 - b) estratto di mappa validato dall'Ufficio Catastale o redatto da tecnico abilitato ed iscritto regolarmente al relativo ordine o collegio professionale in caso di frazionamenti recenti non inseriti nelle mappe su supporto numerico del Catasto.
 - c) la specificazione del tipo dell'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

CAPITOLO XIII

DIRITTI DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

Articolo 60 - Informazione ed accesso agli atti

- 1.** Dell'avvenuto rilascio delle concessioni viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'elenco dei provvedimenti assunti.
- 2.** Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici comunali della concessione, della segnalazione certificata d'inizio di attività e dei relativi progetti.
- 3.** Le modalità che regolano il diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi, nonché la procedura per ottenere copia di tali documenti, sono disciplinati dalle norme del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni e dal Regolamento Comunale in materia di procedimento, partecipazione e semplificazione dell'attività amministrativa.

CAPITOLO XIV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 61 - Servitù pubbliche speciali

1. Al Comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio e secondo le modalità previste dalla legge, la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati, senza che i medesimi possano fare opposizione o richiedere compensi, alle fronti esterne dei fabbricati o costruzioni:
 - a) gli avvisatori di incendi;
 - b) le targhette degli idranti e saracinesche;
 - c) i capisaldi di quota;
 - d) le targhe ed in genere tutte le segnalazioni relative al traffico stradale;
 - e) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.
2. Le spese per la posizione e per la manutenzione di tutte le installazioni di cui al precedente comma, esclusi i numeri civici, sono a carico del Comune.






Articolo 62 - Entrata in vigore del regolamento

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.
3. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

Articolo 63- Entrata in vigore di nuove norme

1. La modifica delle norme richiamate nel presente Regolamento comporta l'automatica applicazione delle norme ad esse subentrate.
2. Lo stesso automatismo vale per l'emanazione di nuove norme o l'abrogazione di quelle esistenti.

**ALLEGATO 1 ABACO INSEGNE
INSEGNE COMPLANARI ALL'EDIFICIO**





1	<p>Le insegne e/o i pannelli pubblicitari devono essere collegati all'esercizio cui fanno parte.</p>	
2	<p>Le insegne non possono coprire più di un fornice vetrina anche nel caso di esercizi commerciali con più vetrine.</p>	
3	<p>I pannelli pubblicitari e/o le insegne posti in opera su facciate contigue sostanzialmente omogenei devono essere omogenei nelle dimensioni e nei materiali.</p>	
4	<p>Nessun tipo di insegna può essere collocato a piani diversi da quello terreno.</p>	
5	<p>L'illuminazione delle insegne deve essere possibilmente indiretta.</p>	

INSEGNE COMPLANARI A PANNELLO

I materiali consentiti sono: legno, ottone, rame, ferro, acciaio brunito, alluminio verniciato.

La dimensione è così regolata:

- Limite inferiore a 15 cm. dal foro vetrina o dalla sua cornice;
- Limite laterale a filo foro vetrina o cornice; - Limite superiore altezza massima 60 cm..

6	Le insegne non devono interferire con la cornice del fornice della vetrina.	
7	Le insegne non devono interferire con fregi, decorazioni, fasce marcapiano, davanzali, ecc..	
8	Quando il piano terreno è trattato con materiali di rivestimento di pregio non sono consentite insegne a pannello.	
9	In corrispondenza dei fori vetrina ad arco non è consentita l'insegna a pannello rettangolare	





<p>10</p>	<p>Le targhe o pannelli laterali vanno collocati a fianco al foro vetrina o alla porta di ingresso. Sono così regolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limite inferiore fino a ml. 1,00 da terra; - Limite laterale fino a 15 cm. dalla cornice; <p>Limite superiore fino al limite superiore della cornice o del foro vetrina.</p>	
<p>11</p>	<p>Nel caso di foro ad arco il limite superiore è quello dell'imposta dell'arco.</p>	
<p>12</p>	<p>Nel caso di più fori la superficie del pannello deve essere proporzionata alla superficie dei fori latitanti.</p>	
<p>13</p>	<p>Nel caso di fori di diversa dimensione ci si deve riferire per le proporzioni al foro di dimensione minore.</p>	
<p>14</p>	<p>Le targhe laterali devono essere di modeste proporzioni ed i materiali devono essere adeguati all'edificio su cui sono posate. Nel caso di più targhe deve essere prevista una omologazione delle stesse.</p>	




INSEGNE A CARATTERI INDIPENDENTI

Sono consigliate nel centro storico.

I materiali sono: rame, ottone, ferro brunito, ferro battuto, legno e alluminio non anodizzato.

Sono consigliate in edifici di particolare pregio.

<p>15</p>	<p>Nel caso in cui gli edifici presentino particolari decorativi o rivestimenti, al primo piano l'insegna deve essere collocata sull'intonaco tra le finestre del primo piano ed il limite superiore del rivestimento.</p>	
<p>16</p>	<p>Nel caso di fori vetrina con contorni in pietra l'insegna a caratteri indipendenti deve essere posizionata sopra il foro senza oltrepassare i limiti laterali dello stesso.</p>	
<p>17</p>	<p>Nel caso di archi la scritta è consentita sull'intonaco senza riquadro sulla parte superiore del foro.</p>	
<p>18</p>	<p>Le targhe a caratteri indipendenti devono essere proporzionate allo scopo e posizionate accanto alla porta di ingresso o accanto al foro vetrina</p>	

<p>19</p>	<p>Nel caso di edifici con caratteristiche simili sono consentite scritte con o senza riquadro. Nel centro storico o in presenza di edifici con affreschi, meridiane o fregi, le scritte devono essere senza riquadro.</p>	
<p>20</p>	<p>Nel caso di fori rettangolari è consigliato il riquadro della scritta senza alterare le proporzioni del foro. La dimensione massima è quella del lato esterno della cornice.</p>	
<p>21</p>	<p>Nel caso di più fori di diversa dimensione la scritta su muro non va riquadrata e può essere posta in asse ai due fori o sopra la porta di ingresso.</p>	

NORMATIVA PROVINCIALE DI RIFERIMENTO

LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1976, n. 18	Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali (B.U.R. 13 luglio 1976, n. 30)
LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1990, n. 33	Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali (B.U.R. 18 dicembre 1990, n.56)
LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1993, n. 1	Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (B.U.R. 26 gennaio 1993, n. 4. Avviso di rettifica in B.U.R. 9 marzo 1993, n. 11)
LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1988, n. 28	Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente (B.U.R. 6 settembre 1988, n.40, suppl. ord. n. 1)
LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1991, n. 1	Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento (B.U.R. 15 gennaio 1991, n. 3)
LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 1991, n. 6	Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico (B.U.R. 26 marzo 1991, n. 13)
LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1991, n. 22	Ordinamento urbanistico e tutela del territorio (B.U.R. 10 settembre 1991, n.39, suppl. ord. n. 1)
LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 2008, n. 1	Pianificazione urbanistica e governo del territorio (B.U.R. 11 marzo 2008, n. 11, suppl. ord. n. 2)
LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1993, n. 1	Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (B.U.R. 26 gennaio 1993, n. 4. Avviso di rettifica in B.U.R. 9 marzo 1993, n. 11)
LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1998, n. 10	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998 (B.U.R. 15 settembre 1998, n. 38, suppl. n. 1)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.	Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (B.U.R. 17 febbraio 1987, n. 9, suppl. ord. n. 1)

<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 novembre 1989, n. 13-11/ Leg.</p>	<p>Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" (B.U.R. 30 gennaio 1990, n. 5, suppl. ord. n. 1)</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.</p>	<p>Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6: "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico" (B.U.R. 10 novembre 1992, n. 46, suppl. ord.)</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1998, n. 38110/Leg</p>	<p>Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (B.U.R. 2 febbraio 1999, n. 7)</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 2000, n. 13-31/ Leg</p>	<p>Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (B.U.R. 18 luglio 2000, n. 30)</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 febbraio 1995 n. 909</p>	<p>L.P. 5.9.1991, n. 22 e ss.mm. art. 70 - L.P. 9.11.1987, n. 26 art. 25 n.a. P.U.P. - Determinazioni in ordine alle distanze di rispetto stradale ed ai tracciati ferroviari di progetto.</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 ottobre 1998 n. 10778</p>	<p>L.P. 22/91 - articolo 70 - I variante alla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 3.2.1995 recante "Determinazioni in ordine alle distanze di rispetto stradale ed ai tracciati ferroviari di progetto"</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 GIUGNO 2001 N. 1606</p>	<p>L.P. 22/91 e ss.mm. - art. 70 - IIa variante alla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 dd. 3.2.95 recante "Determinazioni in ordine alle distanze di rispetto stradale ed ai tracciati ferroviari di progetto"</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 05 maggio 2006 n. 890</p>	<p>L.P. 5.9.91, n. 22 e ss.mm. - Art. 70 – "Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto: IV Aggiornamento".</p>